

21/186/CR7b/C10

## ORDINE DEL GIORNO

sulle

### **Criticità attuative regionali del Decreto Direttoriale della Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico 2 aprile 2020 in relazione alla gestione delle popolazioni di Salmonidi**

**La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**

#### **Premesso che:**

- La gestione delle popolazioni di fauna ittica di interesse conservazionistico e alieutico, soprattutto nei corsi e negli specchi d'acqua in ambito montano e collinare, non può prescindere da attività di immissione a scopo di ripopolamento, finalizzate a incrementare la disponibilità degli esemplari oggetto di cattura sia ai fini di attività di pesca amatoriale, dilettantistica e sportiva sia ai fini di attività di pesca professionale;
- L'attività di ripopolamento è ampiamente diffusa non solo lungo tutto l'Arco Alpino ma anche lungo il resto della Penisola ed è incentrata da diversi decenni, e da qualche secolo come in alcuni casi documentati, su alcune specie ormai ampiamente diffuse e presenti nei principali corsi d'acqua e bacini lacustri di salmonidi (quali i *Coregoni*, la *Trota fario*, la *Trota lacustre*, la *Trota iridea*, la *Trota mediterranea*, e il *Salmerino alpino*);
- Intorno alla pesca sportivo-ricreativa, alimentata da un crescente interesse generale per le ricadute sociali, culturali e sportive e, ancor più, alla pesca professionale si è sviluppata negli anni un'importante filiera che oggi costituisce un volano fondamentale per le comunità interessate e per l'economia stessa; questi territori, infatti, hanno registrato un accresciuto interesse non soltanto dal punto di vista turistico-alieutico, commerciale e della ristorazione, considerato che dette specie sono entrate a far parte delle tradizioni locali, ma anche produttivo, atteso che negli anni si sono sviluppate e specializzate una moltitudine di aziende dedite alla produzione, accrescimento e immissione delle avannotterie delle specie citate;
- Queste imprese, e le migliaia di lavoratori che esse occupano, vengono messe seriamente a rischio a seguito dell'adozione del Decreto Direttoriale della Direzione Generale per il Patrimonio naturalistico 2 aprile 2020, pubblicato in GU serie generale n. 98 del 14 aprile 2020, attuativo del D.P.R. n. 102 del 5 luglio 2019, "*Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone*";
- È appena il caso di ricordare che tale decreto è stato approvato con una procedura emergenziale e straordinaria, il cui parere favorevole era, tuttavia, subordinato all'impegno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad aprire un tavolo per

approfondirne i contenuti di dettaglio, previsti dal rispettivo allegato 3, del che si resta in attesa.

### **Richiamati:**

- L'articolo 12, comma 4, del D.P.R. n. 357/1997, così come modificato con D.P.R. n. 102/2019, prevede che, su istanza delle Regioni, delle Province autonome o degli Enti di Gestione delle aree protette nazionali, l'immissione in natura di specie e popolazioni non autoctone può essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali e che l'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- L'articolo 3 e l'Allegato 3 del citato Decreto "Contenuti dello studio del rischio per l'immissione di specie o popolazioni non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico" (cfr. Parere n. 51/CSR della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano, reso nella seduta del 31 marzo 2020), i quali stabiliscono il contenuto dello studio del rischio, che deve essere predisposto dalle Regioni ed inoltrato al Ministero dell'Ambiente ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 4, del D.P.R. n. 357/1992;

### **Si segnala che**

Il Sistema delle Regioni ha condiviso e segnalato ai Ministeri interessati le criticità attuative del precitato Decreto Direttoriale del 2 aprile 2020, tra cui in particolare il rischio di azzeramento repentino delle politiche di gestione della fauna ittica delle specie richiamate in premessa, e presenti nelle acque italiane nel caso della *Trota iridea* da decenni, per i *Coregoni* da duecento anni, e da oltre quattrocento anni per la *Trota fario*, la *Trota lacustre*, la *Trota mediterranea* e il *Salmerino alpino*.

### **Dato atto che:**

- L'attività capillare di immissione e ripopolamento di specie quali quelle citate, ed in particolare di *Trota fario* e *Coregone*, risalgono ufficialmente al 1888, con la fondazione della Regia Stazione di Piscicoltura di Brescia e poi di quella di Roma del 1895, al fine di promuoverla per offrire una fonte diffusa e accessibile di proteine animali alle popolazioni montane e rurali;
- È, peraltro, verosimile supporre che le immissioni fossero iniziate diversi decenni prima, ma a partire da questo periodo, lo Stato ha immesso ogni anno milioni di uova di *Trota fario* e *Coregone* in quasi la totalità delle acque interne nazionali; pratica che portò ad introdurre salmonidi anche in corsi d'acqua dove essi non erano mai stati presenti prima, dando vita a popolazioni "pure" di *salmo trutta* (ceppo atlantico). Dal punto di vista biologico, questa attività di ripopolamento ormai consolidata, ha determinato vari livelli di introggressione tra popolazioni domestiche e selvatiche e numerose linee genetiche e fenotipiche di trote oggi oggetto di commercializzazione in tutta Italia;
- Nel 95% delle acque interne italiane popolate da salmonidi è presente la *Trota fario* di ceppo atlantico, o con popolazioni fortemente introgresse o con popolazioni naturalizzate e autoriproduttrici;

- Le popolazioni di salmonidi non autoctoni sono verosimilmente, nella maggior parte dei casi ineradicabili, se non ricorrendo a metodi cruenti che causerebbero danni ingenti anche alla restante parte dell'ecosistema, considerate le caratteristiche geomorfologiche dei corsi d'acqua italiani, la loro estensione e portata idrica;

### **Considerato che**

- L'immissione delle specie indicate non contrasta con le disposizioni della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), né con il regolamento (UE) n. 1143/2014, in cui tali specie non appartengono alla classificazione delle aliene invasive di interesse unionale;
- L'articolo 1 comma 3 del D.P.R. n. 357/1997, dispone che la tutela degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche non è assoluta, atteso che le procedure disciplinate dal regolamento attuativo della Direttiva 92/43/CEE 'Habitat' devono pur sempre essere temperate con le esigenze economiche, sociali e culturali, nonché con le particolarità regionali e locali;
- La circolare esplicativa prot. 55247/2021 del suddetto decreto 2 aprile 2020 che elenca specie ittiche di interesse alieutico è (come indicato dal Ministero) "...*utile strumento di riferimento nei processi decisionali*", cui peraltro non può attribuirsi valore giuridico, escludendo il potere di apporto innovativo all'ordinamento giuridico positivo da parte di una circolare o dei relativi allegati;
- L'applicazione dei criteri previsti dal provvedimento ministeriale del 2 aprile 2020 parrebbe pertanto lasciare maggiore spazio di apertura interpretativa rispetto a quanto riscontrato nelle interlocuzioni tra regioni e i tecnici del Ministero per la transizione ecologica e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
- I provvedimenti in materia del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente in risposta alle richieste di autorizzazione dalle Regioni avanzate con riguardo alle specie *Trota fario*, *Trota lacustre*, la *Trota mediterranea*, il *Coregone* e *Salmerino alpino* sarebbero pertanto da assumersi anche nell'ottica di un'apertura interpretativa e operativa che tenga conto del grave impatto socioeconomico sull'intero comparto della pesca professionale sui maggiori laghi alpini e dilettantistica sportiva delle acque interne nazionali e delle percorribilità degli aspetti tecnico temporali ivi stabiliti;

### **Considerato,**

infine, che il sistema delle Regioni auspica un approccio più vicino al dettato normativo di cui agli articoli 12 e 1 comma 3 del D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997, proprio in considerazione del fatto che quasi tutte le specie considerate, sono oggetto di gestione attiva in tutto il territorio nazionale, anche mediante immissioni periodiche, almeno dall'inizio del secolo scorso, e temperato alla esigenze economiche, sociali e culturali, nonché con le particolarità regionali e locali connesse alle attività di pesca professionale e dilettantistica e del relativo indotto che stanno sopportando costi di gestione pesanti, e senza la sicurezza della prosecuzione delle attività a causa della incertezza e della rigidità interpretativa relativa al procedimento in argomento;

**Impegna il Governo**  
**e i Ministeri delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e della Transizione**  
**ecologica**

**ad avviare tutte le iniziative necessarie per:**

- garantire il mantenimento di un'adeguata politica di gestione delle popolazioni di Salmonidi nell'intero territorio nazionale, con particolare riferimento all'arco alpino ed appenninico, anche mediante idonee attività di immissione di specie ittiche;
- l'adozione di procedure rapide e snelle per l'ottenimento delle autorizzazioni all'immissione di specie ittiche parautoctone e non autoctone già presenti da decenni e da secoli nelle acque italiane, se necessario anche mediante adozione di uno specifico provvedimento concernente l'immissione di specie ittiche e l'adozione di apposito decreto di individuazione delle specie parautoctone di cui in premessa al presente documento;
- definire e approvare una disciplina transitoria per consentire la prosecuzione della gestione delle stesse in condizioni di legittimità, limitando i danni a carico del settore della pesca sportiva e professionale, dell'indotto turistico, produttivo e commerciale, causati dal blocco delle immissioni di salmonidi;
- provvedere, in considerazione delle criticità già espresse dalle Regioni e dalle Province Autonome, a concordare con esse le necessarie proposte di modifica del citato Decreto Direttoriale, con particolare riferimento all'art. 3 "Criteri per l'immissione in natura di specie o popolazioni non autoctone" e all'allegato 3, bilanciando in modo più equo le esigenze di conservazione con quelle economico-sociali e armonizzarlo con Carte ittiche e Piani ittici regionali.

Roma, 3 novembre 2021